Num. 222

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Roma (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

TORINO, Venerdì 19 Settembre

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
18 Settembre	742,70	742,76	741,90	+18,8	+21,8	+21,6	+19,0	+21,5	+17,0	+15,4	O.S.O.	N.N.E.	E.N.E.	Quasi annuvolato	Nuv. oscure	Pioggia

PARTE UFFICIALE

TORINO, 18 SETTEMBRE 1862

Il N. 810 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il disposto dall'articolo unico della Legge in data 24 agosto ultimo scorso, num. 790;

Veduta la Legge 6 e 16 9bre 1859 num. 3714 e 3723;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli uffizi delle Prefetture e Sotto-Prefetture di tutte le provincie del Regno sono composti del personale di segreteria, in conformità della Tabella A annessa al presente Decreto.

Art. 2. I gradi, le classi e gli stipendi del personale suddetto sono determinati nella misura fissata dalla Tabella B.

Art. 3. Le gratificazioni, i sussidi, e simili maggiori assegnamenti sotto qualunque titolo sin qui corrisposti in alcune provincie del Regno agli impiegati suddetti, sono cessati.

Art. 4. Agli stipendi degl'impiegati sono applicabili le disposizioni della Legge 28 maggio 1852, num. 1374, per la ritenuta e sovratassa graduale.

Art. 5. Per le nomine, promozioni, congedi, aspettative, e per tutto quanto riguarda la disciplina degl'impiegati predetti, finchè non sia altrimenti provveduto, saranno estese e rese applicabili a tutte le provincie del Regno le norme prima d'ora stabilite in esecuzione delle Leggi precitate del 6 e 16 9bre 1859.

Art. 6. Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto dal giorno 1° novembre prossimo venturo.

È abrogata ogni contraria disposizione anteriore.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

A

TABELLA *del personale di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno.*

Provincia di

1 Napoli

1 segretario-capo
10 segretarii
12 sotto-segretarii
22 applicati

1 Milano
2 Torino

1 segretario-capo
9 segretarii
9 sotto segretarii
15 applicati

1 Caserta (Terra di Lavoro)
2 Firenze
3 Genova
4 Palermo
5 Salerno (Princip.° Citeriore)

1 segretario-capo
8 segretarii
8 sotto-segretarii
14 applicati

1 Avellino (Princip.° Ulteriore)
2 Bari (Terra di)
3 Bologna
4 Campobasso (Molise)
5 Catania
6 Catanzaro (Calabria Ultra 2°)
7 Como
8 Cosenza (Calabria Citeriore)
9 Foggia (Capitanata)
10 Lecce (Terra d'Otranto)
11 Messina
12 Potenza (Basilicata)

1 segretario-capo
7 segretarii
7 sotto-segretarii
13 applicati

1 Alessandria
2 Aquila (Abruzzo Ultra 2°)
3 Benevento
4 Brescia
5 Caltanissetta
6 Chieti (Abruzzo Citeriore)
7 Cuneo
8 Girgenti
9 Noto
10 Novara
11 Reggio (Calabria Ultra 1°)
12 Pavia
13 Perugia (Umbria)
14 Teramo (Abruzzo Ultra 1°)
15 Trapani

1 segretario-capo
6 segretarii
7 sotto-segretarii
11 applicati

1 Ancona
2 Bergamo
3 Cagliari
4 Cremona
5 Modena
6 Parma
7 Piacenza
8 Reggio (Emilia)

1 segretario-capo
5 segretarii
6 sotto-segretarii
10 applicati

Provincia di

1 Ascoli
2 Macerata
3 Pesaro

1 segretario-capo
4 segretarii
5 sotto-segretarii
8 applicati

1 Ferrara
2 Forlì
3 Massa

1 segretario-capo
3 segretarii
5 sotto-segretarii
8 applicati

1 Lucca
2 Pisa
3 Ravenna
4 Sassari
5 Siena

1 segretario-capo
3 segretarii
5 sotto-segretarii
6 applicati

1 Arezzo
2 Grosseto
3 Portomaurizio

1 segretario capo
3 segretarii
3 sotto-segretarii
6 applicati

1 Livorno
2 Sondrio

1 segretario-capo
2 segretarii
3 sotto-segretarii
5 applicati

Circondario di

1 Ivrea
2 Lecco
3 Lodi
4 Monza
5 Oristano
6 Varese

1 segretario
3 sotto-segretarii
5 applicati

1 Acqui
2 Alba
3 Aosta
4 Asti
5 Barletta
6 Biella
7 Casale
8 Castellamare
9 Chiavari
10 Fermo
11 Gaeta
12 Gallarato
13 Gallipoli
14 Isernia
15 Lomellina
16 Mondovì
17 Monteleone
18 Pallanza
19 Pinerolo
20 Rieti
21 Saluzzo
22 Savona
23 Sora
24 Vallo
25 Vercelli
26 Voghera
27 Urbino

1 segretario
3 sotto-segretarii
4 applicati

1 Abbiatagrasso
2 Albenga
3 Alghero
4 Ariano
5 Avezzano
6 Breno
7 Camerino
8 Campagna
9 Casalmaggiore
10 Casoria
11 Castiglione
12 Castroreale
13 Castrovillari
14 Chiari
15 Clusone
16 Crema
17 Gerace
18 Iglesias
19 Lagonegro
20 Lanciano
21 Lanusei
22 Larino
23 Levante
24 Matera
25 Melfi
26 Modica
27 Nicastro
28 Nola
29 Novi
30 Nuoro
31 Ossola
32 Orvieto
33 Ozieri
34 Palmi
35 Paola
36 Patti
37 Penne
38 S. Angelo de'Lombardi
39 Sanremo
40 Sala
41 Salò
42 Sansevero
43 Solmona
44 Susa
45 Taranto
46 Termini
47 Tortona
48 Treviglio
49 Valsesia
50 Vasto
51 Verolanuova

1 segretario
2 sotto-segretarii
4 applicati

1 Acireale
2 Alcamo
3 Altamura
4 Bivona
5 Bobbio
6 Brindisi
7 Borgo S. Donnino
8 Caltagirone

Circondario di

9 Castelnuovo Garfagnana
10 Cefalù
11 Cerete
12 Cesena
13 Cittaducale
14 Corleone
15 Cotrone
16 Fiorenzuola
17 Fuligno
18 Guastalla
19 Mazzara
20 Mistretta
21 Nicosia
22 Pavullo
23 Piedimonte
24 Pistoja
25 Pozzuoli
26 Rimini
27 Rossano
28 S. Bartolomeo in Galdo
29 S. Miniato
30 Siracusa
31 Spoleto
32 Tempio
33 Terni

1 segretario
1 sotto-segretario
4 applicati

1 Borgotaro
2 Bovino
3 Cento
4 Comacchio
5 Faenza
6 Isola d'Elba
7 Imola
8 Lugo
9 Mirandola
10 Monte Pulciano
11 Piazza
12 Pontremoli
13 Rocca S. Casciano
14 Solacea
15 Terranova
16 Volterra
17 Vergato

1 segretario
1 sotto-segretario
3 applicati

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

B

TABELLA *indicativa dei gradi, delle classi e degli stipendi del personale di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture del Regno.*

Grado	Classe		N.		Stipendio		Totale
Segretarii-capi di	1ª classe	N.	15	a L.	5000	L.	75000
Id.	2ª	id. »	18	a »	4000	»	72000
Id.	3ª	id. »	26	a »	3500	»	91000
Segretarii di	1ª	id. »	210	a »	3000	»	630000
Id.	2ª	id. »	255	a »	2200	»	561000
Sotto-segretarii di	1ª	id. »	295	a »	1800	»	531000
Id.	2ª	id. »	333	a »	1500	»	499500
Applicati di	1ª	id. »	577	a »	1200	»	692400
Id.	2ª	id. »	289	a »	1000	»	289000
Id.	3ª	id. »	288	a »	900	»	259200

Totale della spesa L. 3700100

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

Il N. 811 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 ora scorso agosto, n. 790;

Veduto il Nostro Decreto in data 7 corrente mese, n. 810, col quale in esecuzione della precitata legge viene provvisto alla parificazione dei gradi, classi e stipendi del personale di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture ed al riordinamento della relativa pianta organica per tutte le Provincie del Regno;

Ritenuto che pel fatto di una tale sistemazione alcuni dei funzionari oggidì costituenti quel personale, riconosciuti in eccedenza del bisogno, vengono a rimanere privi di impiego e che alcuni altri verrebbero a conseguire un soldo inferiore a quello di cui attualmente fruiscono;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli impiegati di Segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture che per effetto della legge e del relativo Nostro Decreto del 7 corrente mese si troveranno col giorno 1.o novembre prossimo senza impiego, continueranno a percepire lo stipendio di cui godono attualmente, fino a che non sia altrimenti disposto.

Art. 2. Gli impiegati suaccennati, che nell'attuazione della nuova pianta organica ottenessero posti con stipendio inferiore a quello di cui erano precedentemente provvisti, riceveranno un assegno personale pari alla differenza fra il precedente ed il nuovo stipendio. Quest'assegno dovrà diminuire per quella somma di aumento di stipendio che i medesimi impiegati conseguiranno nelle successive promozioni, e cesserà del tutto quando essi avranno raggiunto o sorpassato lo stipendio precedente.

Art. 3. I funzionari di cui fa cenno l'art. 1 saranno destinati in sussidio di qualche Ufficio Amministrativo nel luogo della loro ultima residenza, od altrove, salvo, in questo caso, il compenso delle spese di traslocazione secondo le regole determinate dal Regio Decreto 1 aprile 1861.

Art. 4. Tuttavolta che l'impiegato ricusasse di recarsi alla sua destinazione egli sarà collocato in aspettativa giusta le norme stabilite in esecuzione delle leggi 6 e 16 novembre 1859, N. 3714 e 3723.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

Il N. 812 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1862, n. 793, per la vendita dei beni demaniali;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1862, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 4 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO
PER LA VENDITA DEI BENI DEMANIALI
in esecuzione della Legge 21 agosto 1862, N. 793.

CAPITOLO I. — *Dei beni da porsi in vendita.*

Art. 1. Saranno posti in vendita, giusta le disposizioni della Legge 21 agosto 1862, N. 793, i beni rurali ed urbani appartenenti al Demanio dello Stato in ciascuna Provincia del Regno.

Art. 2. Unitamente ai fondi sarà alienato tutto ciò che a sensi di legge forma pertinenza o accessorio di essi; le scorte sì vive che morte, i vivai o piantonaie, le piante legnose da taglio e quegli utensili, vasi, macchine; ecc., che occorrono alla coltivazione dei fondi; gli *infissi* ed *affissi* e simili.

Non formano mai pertinenza od accessori del fondo gli oggetti di antichità e di belle arti, nè le macchine amovibili ed estranee alla coltivazione ed alla destinazione del fondo.

Art. 3. Saranno esclusi dalla vendita:

a) I fabbricati occupati da uffizi governativi o ad uso militare, i magazzini o altri locali addetti a manifatture o a stabilimenti erariali di qualunque specie;

b) Le saline e le miniere;

c) I canali e gli acquedotti;

d) I boschi che servono alle saline, alle fonderie ed alle altre regie manifatture;

e) Tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

f) I dominii diretti, i censi e le annualità perpetue di qualunque natura.

La Legge del 21 agosto 1862 ed il presente Regolamento non si applicano ai beni non destinati a far parte del Demanio dello Stato.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze di concerto con quello di Marina indicherà i boschi i quali debbono essere esclusi dalla vendita siccome destinati ad uso della Real Marina.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze designerà quelle foreste e quegli altri beni, sieno urbani o rurali, che per motivi speciali e per ragioni d'ordine generale non si reputa conveniente di porre in vendita.

CAPITOLO II. — *Della formazione dei lotti.*

Art. 6. I beni saranno distribuiti in piccoli lotti, per quanto sia compatibile cogl'interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali.

Art. 7. I lotti si formeranno sia colla divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuna, di più piccoli fondi in un sol corpo.

Art. 8. Nella formazione de' lotti si avrà specialmente riguardo alla natura, alla destinazione dei beni e ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; si farà in guisa

che ogni porzione del fondo, per quanto più si possa, abbia tutte le comodità e sia scevra di servitù verso le altri parti; si procurerà di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne segnatamente la regolarità e il facile accesso degli appezzamenti, il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compra.

Saranno indicate le servitù che fosse necessario di stabilire pei fondi compresi in un lotto a vantaggio di [illegible] di un altro lotto.

Art. 9. Gli edifizi potranno essere divisi in lotti secondo i piani, i locali o gli appartamenti di cui si compongono, e secondo che potrà essere reputato più conveniente.

CAPITOLO III. — *Della determinazione del valore dei beni.*

Art. 10. Il valore dei beni si desumerà dai contratti di compra-vendita o di affitto, ove esistano, dai registri dell'Amministrazione regolarmente tenuti, e dai catasti.

Quando manchino o sieno insufficienti o inesatti i mentovati elementi, il valore sarà determinato mediante perizia sommaria da farsi nel modo prescritto agli articoli 18 e seguenti.

Nell'un caso e nell'altro, si terrà ragione del maggior prezzo che potrà essere conseguenza dell'apertura di nuove strade approvate o in corso di costruzione a traverso o in vicinanza dei fondi.

Si terrà anche ragione, per quanto sia necessario alla valutazione del fondo, delle condizioni del capitolato generale e di quello speciale per la vendita di ciascun fondo, e segnatamente dei compensi che risultino a carico o a favore dell'acquirente per miglioramenti o per deterioramenti arrecati nel fondo dal conduttore.

Art. 11. Pei beni affittati si prenderà per norma il maggiore dei fitti risultanti dai due ultimi contratti di locazione, quando questi abbiano una durata non minore di tre anni, e sieno stati preceduti da pubblici incanti. Se i contratti abbiano una durata minore di tre anni, e non sieno stati preceduti da incanti, si prenderà per guida la media del prezzo di affitto degli ultimi nove anni.

Al fitto così determinato si aggiungerà il valore delle prestazioni accessorie, così fisse come eventuali; cioè, l'ammontare dei proventi annuali, se le prestazioni sono fisse, e la media delle somme riscosse dall'Amministrazione negli ultimi cinque anni, se quelle sono eventuali.

Quando il fitto o parte di esso, o le prestazioni accessorie si corrispondano non in danaro ma in generi, questi saranno ridotti in danaro secondo la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, giusta le mercuriali del luogo del pagamento, o in difetto di esse, del mercato più vicino.

Art. 12. Dalla somma del fitto e delle prestazioni determinata come all'articolo precedente, si diffalcheranno per quella parte che è a carico del proprietario:

a) Le imposte annue, calcolate nella media dell'ultimo triennio;

b) Le spese di produzione e di manutenzione;

c) I livelli, le decime e ogni altra prestazione prediale.

Il residuo rappresenterà la rendita netta.

Art. 13. Pei beni fruttiferi non affittati si prenderà parimente per norma la loro rendita netta. È questa sarà determinata dalla media della rendita di ogni qualunque natura riscossa dall'Amministrazione nell'ultimo quinquennio, dopo avere da quella diffalcate le spese di coltivazione e quelle dell'articolo precedente per la parte che tocca al proprietario.

Pei boschi d'alto fusto e pei boschi cedui sarà determinata la rendita media netta sul numero degli anni componenti l'intiero periodo.

Art. 14. Quando l'Amministrazione non abbia elementi certi per la determinazione delle spese di manutenzione e di coltivazione, la somma delle spese anzidette sarà fissata mediante un calcolo sommario fondato sulla natura, la qualità e le accidentalità dei fondi, sulle consuetudini e gli esempi analoghi, e sulle regole pratiche dei periti locali.

Art. 15. La rendita netta accertata come negli articoli precedenti, sarà ridotta a capitale a quel saggio d'interesse che, nei diversi luoghi al tempo della stima, corrisponda al giudizio del mercato pubblico dei beni stabili, avendo riguardo, da una parte ai rapporti di speciali ricerche locali, e dall'altra parte alle condizioni generali del commercio e al prezzo corrente del danaro.

Art. 16. Si terrà in conto separato, e per quella parte che non sia stata compresa nel capitale valutato come agli articoli precedenti si aggiungerà il valore delle piante legnose d'alto fusto, dei vivai o piantonaie, degli accessorii e degli oggetti mobili che si vendano unitamente al fondo, desunto dai contratti d'affitto, dagli inventari di consegne precedentemente fatte o dai registri od altri documenti dell'Amministrazione. Ove non sia possibile determinare nel modo sopraccennato il valore degli accessori del fondo e degli oggetti mobili, si procederà per mezzo di perizia sommaria.

Art. 17. Quando esista una stima o un contratto recente di compra-vendita, il valore del fondo o dei suoi accessori potrà essere desunto dalla stima o dal contratto tenendo conto delle condizioni speciali le quali potessero aver influito sul prezzo esplicitamente convenuto.

Art. 18. Il valore dei fondi da alienarsi sarà determinato mediante perizia:

a) Quando il fondo non sia fruttifero;

b) Quando il valore non si possa con sufficiente esattezza desumere dai contratti, catasti e registri dell'Amministrazione.

Le perizie saranno sommarie e dovranno essere compiute nel più breve termine possibile.

Art. 19. Il perito determinerà la rendita lorda del fondo ricavandola dalla presunta quantità dei prodotti e dal valore di essi, secondo il prezzo medio dell'ultimo quinquennio del mercato del luogo o del mercato più vicino.

Per la determinazione della rendita netta e del corrispondente capitale saranno osservate le norme stabilite rispettivamente agli articoli 13, 14, 15.

Art. 20. Ove si tratti di boschi, di terreni lungo i fiumi o torrenti e simili, di fondi che servono ad inalveamento, a bonificazione, o ne approfittano, di beni che contengono monumenti, oggetti d'arte e simili, si dovranno inoltre indicare le speciali condizioni da imporsi all'acquirente onde guarentire la sicurezza del territorio e delle proprietà private, il mantenimento e sviluppo dell'irrigazione, e la conservazione delle foreste, degli oggetti d'arte, e dei monumenti sopra accennati.

Art. 21. Nei paesi ove è comunemente in uso il contratto di colonia parziaria i periti potranno per la determinazione della rendita prendere a norma il valore delle quote dominicali che secondo i contratti o le consuetudini locali potrebbero convenire alle condizioni del fondo da stimarsi.

Art. 22. Potranno ancora i periti, nei casi nei quali ciò sia praticabile con sufficiente esattezza, fare la stima diretta del fondo secondo il prezzo venale nei varii luoghi, e secondo il giudizio e il criterio generale predominante sul mercato locale.

Art. 23. La formazione dei lotti e le relative operazioni di stima saranno eseguite da Delegati del Ministro delle Finanze, i quali potranno valersi della cooperazione degli Agenti tecnici dell'Amministrazione Demaniale o di altre Amministrazioni delle Finanze, e, dove sia possibile e necessario, anche di quella di altri Ufficiali tecnici governativi. — In mancanza di essi potranno pure avvalersi dell'opera di ingegneri ed agrimensori privati, di cui stabiliranno le relative competenze, giusta le norme generali che verranno fissate dal Ministro.

CAPITOLO IV. — *Della compilazione degli elenchi.*

Art. 24. A misura che si compieranno le operazioni di stima, i Delegati formeranno elenchi o tabelle dei beni coi lotti in cui sono distribuiti, avendo cura di fare elenchi distinti secondo la circoscrizione politica provinciale.

Quando un possedimento demaniale si estenda nel territorio di più Provincie, sarà compreso nell'elenco relativo alla Provincia nella giurisdizione della quale risiede l'Uffizio incaricato dell'amministrazione del fondo.

I lotti composti di fondi situati in due Provincie contigue saranno riportati negli elenchi relativi alla Provincia ov'è la maggior parte dell'estensione di ciascuno di essi, e se ne prenderà nota nell'elenco relativo all'altra Provincia.

Art. 25. Ogni elenco dovrà contenere:

a) La denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la destinazione, i confini di ciascun lotto, e principalmente i dati catastali, indicandosi l'estensione nella misura locale e nella misura legale in ettari;

I diritti, i pesi, le servitù che vi sono inerenti;

Le contestazioni e le istanze giudiziarie che siano pendenti;

Il valore estimativo del fondo.

b) La descrizione sommaria dei fondi a cui appargono i lotti.

Art. 26. Negli elenchi sarà separatamente annotato per ciascun lotto il valore delle raccolte pendenti, degli accessorii, degli oggetti mobili e simili.

Art. 27. A mano a mano che saranno formati, i Delegati trasmetteranno ai Direttori Demaniali gli elenchi colle perizie originali e i documenti secondo i quali si è accertata la rendita e si è stabilito il capitale.

I Direttori, tenuti gli originali nel loro ufficio, invieranno senza indugio copia degli elenchi e dei documenti che occorressero alle Commissioni provinciali.

CAPITOLO V. — *Delle Commissioni provinciali.*

Art. 28. La Commissione provinciale, giusta l'art. 7 della legge 21 agosto 1862 è composta del Prefetto, Presidente, di due Delegati del Ministero delle Finanze, e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Art. 29. Il Prefetto, Presidente della Commissione provinciale, sarà supplito, in caso d'impedimento o di assenza, dal Consigliere di Prefettura che è destinato a supplirlo nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno dal Presidente demandate ad un Impiegato della Segreteria della Prefettura.

Art. 30. La Commissione potrà deliberare coll'intervento di tre soli de' suoi componenti.

Art. 31. Le Commissioni faranno esame:

a) Del modo come siano stati compilati gli elenchi;

b) Della convenienza ed opportunità della proposta divisione in lotti;

c) Del procedimento tenuto per l'accertamento della rendita e la determinazione del capitale.

Esse trasmetteranno unitamente agli elenchi ed ai documenti il loro motivato parere al Ministro delle Finanze nel più breve tempo che sia possibile.

Art. 32. Le Commissioni potranno chiedere a qualunque Autorità od Ufficio finanziario gli schiarimenti e le notizie che credono necessarie.

Art. 33. Le Commissioni daranno anche il loro avviso al Ministro intorno al tempo più opportuno per l'apertura degl'incanti o delle trattative private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che reputassero convenienti nell'interesse economico e finanziario.

Il Ministro potrà richiederle del loro parere sopra ogni altra quistione, sia in massima, sia in casi particolari.

CAPITOLO VI. — *Della approvazione e pubblicazione degli elenchi.*

Art. 34. Dopo il parere delle Commissioni provinciali, e dopo che siano apportate negli elenchi le modificazioni che potranno essere giudicate necessarie, gli elenchi medesimi saranno approvati dal Ministro delle Finanze, il quale indicherà se per avventura debba escludersi dalla vendita alcuno dei beni inscritti negli elenchi, e quando si debba procedere all'apertura dei pubblici incanti.

Il Ministro potrà delegare questa facoltà ai Prefetti.

Art. 35. Gli elenchi approvati dal Ministro verranno comunicati ai rispettivi Direttori Demaniali nelle varie Provincie.

A cura di essi ne sarà fatta immediata pubblicazione nel Giornale destinato a ricevere le inserzioni ufficiali in ciascuna Provincia.

Nel tempo stesso ne saranno formati estratti speciali pei beni posti in ciascun Circondario della Provincia, e questi elenchi parziali verranno trasmessi agli Uffizi demaniali residenti nel Capoluogo dei rispettivi Circondari.

Art. 36. I Capi degli Uffici demaniali di ogni Circondario, ricevuta la comunicazione degli elenchi speciali, faranno colla massima prestezza pubblicare nel Comune ove i beni sono posti e nei principali Comuni del Circondario, avviso dei beni che saranno posti in vendita, indicandone il valore, e facendo menzione del Giornale della Provincia nel quale sono pubblicati gli elenchi.

Art. 37. Dopo la pubblicazione dell'avviso, di cui è parola nell'articolo precedente, sarà permesso a chiunque, sotto l'osservanza delle norme e delle cautele da determinarsi dall'Amministrazione Demaniale, di prendere conoscenza degli elenchi speciali dell'Ufficio circondariale, di visitare il fondo che si pone in vendita e di osservare i documenti depositati presso l'Ufficio dell'Amministrazione demaniale della Provincia.

Art. 38. Potrà ancora chiunque prendere conoscenza dei capitolati che saranno depositati in ciascun Ufficio, contenenti le condizioni generali e particolari dei contratti di vendita stabilite secondo le norme espresse nel capitolo seguente.

CAPITOLO VII. — *Delle condizioni generali e particolari delle vendite.*

Art. 39. La vendita dei beni sarà fatta sotto l'osservanza del capitolato generale e dei capitolati speciali per ciascun lotto contenenti le condizioni del contratto.

Art. 40. Il capitolato generale conterrà le seguenti condizioni:

a) I fondi si vendono nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive e con tutti i pesi, livelli, censi, decime, ed altre annualità perpetue che vi fossero inerenti;

b) La vendita sarà fatta a corpo e non a misura. — Non vi sarà luogo ad azione per lesione sul prezzo, o a diminuzione di prezzo per pretesi errori della perizia;

c) Lo Stato non assume altra obbligazione se non quella della evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquisitore sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle Finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione.

I frutti percepiti dall'una e dall'altra parte saranno compensati in proporzione correspettiva del tempo del possesso del fondo e di quello del pagamento del prezzo;

d) Il compratore si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione, ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'Autorità competente;

e) Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio, rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti d'affitto in corso all'epoca della vendita i quali non fossero rivocabili ad arbitrio del locatore;

f) Sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

g) Sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il compratore concede e il Demanio acquista il privilegio o la ipoteca speciale sui fondi alienati a garantia del prezzo medesimo;

h) I capitolati generali conterranno altresì le disposizioni degli articoli 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della Legge 21 agosto 1862, e la menzione che la vendita sarà fatta sotto l'osservanza della predetta Legge e del presente Regolamento.

Art. 41. Nel capitolato speciale si indicheranno:

a) I beni da vendere, la loro denominazione, confinazione, consistenza, situazione, e i dati catastali;

b) I pesi e le servitù che gravano il fondo;

c) La Cassa presso la quale dovrà effettuarsi il pagamento del prezzo;

d) Tutte le prescrizioni e le condizioni che si riputerà necessarie di introdurre in riguardo alle circostanze speciali dell'immobile e agli eventuali diritti dei terzi, e le condizioni speciali di cui all'art. 20.

Art. 42. Sarà nei capitoli speciali stabilita la garanzia da prestarsi dall'acquirente per poter tagliare i boschi d'alto fusto prima del pagamento integrale del prezzo, e sarà pure stabilita la rescissione immediata del contratto se il taglio si principiasse prima della prestazione della cauzione, salvo l'indennizzo dei danni e la perdita della prima rata del prezzo.

L'ammontare della cauzione sarà eguale alla differenza tra la parte del prezzo già pagata, e quella ancora da soddisfarsi.

Art. 43. Il capitolato generale sarà formato dal Ministero delle Finanze.

I capitolati speciali saranno compilati dalle Direzioni, o Amministrazioni demaniali.

CAPITOLO VIII. — *Degli incanti.*

Art. 44. L'apertura degl'incanti per la vendita di ciascun lotto sarà fatta nota al pubblico mediante appositi avvisi.

Gli avvisi conterranno:

a) L'indicazione e situazione del lotto;

b) Il prezzo sul quale si aprono gli incanti;

c) I pesi inerenti al fondo;

d) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà agli incanti;

e) Il luogo e l'uffizio ove gl'incanti saranno celebrati;

f) L'uffizio presso il quale sono depositati gli elenchi e le tabelle, i documenti relativi, i capitolati generali e speciali di vendita;

g) L'ammontare del deposito per cauzione delle offerte;

h) L'indicazione espressa che l'aggiudicazione sarà definitiva, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa;

i) Le principali condizioni della vendita, di cui importa che il pubblico, secondo i varii casi, abbia cognizione;

l) Il modo con cui si procederà agli incanti.

Art. 45. Gli incanti seguiranno un mese dopo dalla data degli avvisi.

Art. 46. La pubblicazione degli avvisi sarà fatta dietro richiesta delle Direzioni Demaniali a cura dei Sindaci o Gonfalonieri dei Comuni nel territorio dei quali sono posti i beni da alienarsi, e di quello nel quale debbono seguir gli incanti.

Essa sarà rinnovata tre volte consecutive nel termine di un mese.

Art. 47. Gli avvisi saranno altresì pubblicati per una volta nel Giornale della Provincia destinato a contenere le inserzioni ufficiali.

Quando il valore estimativo dei lotti da alienarsi superi L. 50,000, gli avvisi saranno ancora pubblicati una sola volta in tutti i Capoluoghi di Circondario delle Provincie limitrofe, e verranno inserti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 48. La pubblicazione degli avvisi, a cura dei Sindaci o Gonfalonieri, sarà fatta gratuitamente, mediante affissione alla porta degli uffizi municipali, o nell'albo pretorio, o negli altri luoghi soliti.

Essi saranno direttamente responsabili dell'adempimento regolare delle pubblicazioni.

Tre giorni prima dell'apertura degl'incanti dovranno far pervenire all'Autorità incaricata di presedere agli incanti un esemplare degli avvisi col certificato della seguita pubblicazione. — Questi avvisi saranno uniti agli atti d'incanto.

Art. 49. A cura degli Agenti dell'Amministrazione sarà anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli uffizi demaniali e finanzieri, e a quella dell'uffizio nel quale si dovranno tenere gl'incanti.

Art. 50. Durante il mese dalla data degli avvisi, e nel giorno stesso dell'apertura degl'incanti, fino all'ora stabilita, sarà lecito a chiunque di presentare offerte per la compra dei lotti posti in vendita.

Le offerte dovranno essere presentate all'Autorità destinata a presedere agli incanti, ed accompagnate da una cauzione consistente nel titolo di ricevuta del versamento fatto in una Cassa erariale del valore effettivo della decima parte del prezzo estimativo del fondo, oppure nel deposito di titoli del Debito pubblico, o di buoni del Tesoro.

Art. 51. Allorchè le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s'intenderanno solidariamente obbligate.

Art. 52. Ciascuno può offerire a nome e per interesse di una terza persona da dichiararsi.

Avvenuta l'aggiudicazione, l'offerente deve dichiarare la persona per la quale ha agito, e della quale s'intende essere egli garante solidale.

Non possono dichiararsi acquirenti persone incapaci di obbligarsi, o quando non siano autorizzate nelle forme stabilite dalle leggi da coloro che ne hanno la tutela, o dalle Autorità legittime.

La dichiarazione può farsi dall'offerente ed accettarsi dalla persona, o dalle persone dichiarate all'atto della aggiudicazione mediante la firma dell'una o delle altre da apporsi sul verbale d'incanto.

Ove la dichiarazione non sia fatta nè accettata all'atto dell'aggiudicazione, dovrà farsi al più tardi entro tre giorni consecutivi mediante la stipulazione di atto pubblico.

È solidale l'obbligazione delle persone dichiarate che hanno accettato.

Art. 53. Quando l'aggiudicatario non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiari persone incapaci, o non legittimamente autorizzate, o le persone dichiarate non accettino l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario sarà considerato per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente.

In ogni caso la cauzione prestata sarà valida, e rimarrà ferma non ostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare, e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 54. Saranno ammesse offerte anche per procura.

Le procure saranno autentiche e speciali, e verranno unite al verbale d'asta.

Art. 55. Qualora alcuno in forza di disposizione di legge, o per la natura del suo possesso, avesse diritto di conseguire il fondo ad un prezzo determinato, od a prezzo eguale a quello dell'alienazione, dovrà essergli particolarmente notificato il giorno, l'ora, ed il luogo dell'incanto, ed il valore del fondo su cui sarà aperta l'asta, coll'invito d'intervenire per farsi speciale offerente, o ripetere il fondo al prezzo determinato dai patti od a quello da altri offerto.

Se avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato termine, l'aggiudicazione fatta al migliore offerente sarà condizionata alla dichiarazione dell'avente diritto.

Art. 56. Gl'incanti saranno aperti nel Capoluogo della Provincia se il valore estimativo del lotto superi lire 10,000; nel Capoluogo del Circondario o del Mandamento o Pretura, quando non superi quella somma.

Nel primo caso si terranno negli Uffici della Prefettura, ovvero della Direzione Demaniale dinanzi al Prefetto, od al Direttore del Demanio.

Nel secondo caso seguiranno presso gli Uffizi designati dalla Direzione Demaniale.

Negli incanti interverrà sempre un rappresentante dell'Amministrazione finanziera.

Si procederà agli incanti o per ischede segrete o per pubblica gara.

Sarà secondo i varii casi preferita l'una o l'altra forma d'incanto a giudizio delle Direzioni del Demanio, sentite le Commissioni provinciali.

Art. 57. Quando si proceda agli incanti per ischede segrete, l'Autorità che vi presiede aprirà le offerte in seduta pubblica, e dichiarerà aggiudicato il fondo al miglior offerente. Le offerte inferiori al prezzo estimativo del fondo saranno reputate nulle.

Art. 58. Ove si proceda agli incanti per gara pubblica, si dichiarerà aperta la licitazione sul valore estimativo del fondo indicato nell'avviso d'asta, o su quello della maggiore offerta presentata prima dell'apertura degli incanti.

Prima di proclamare l'aggiudicazione sarà ripetuta per tre volte, coll'intervallo di cinque minuti fra l'una e l'altra, l'ultima offerta più vantaggiosa, che sarà stata fatta.

Art. 59. Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2,000, di L. 10; sino alle L. 5,000, di L. 25; sino a L. 10,000, di L. 50; sino a L. 50,000, di L. 100; sino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500.

Art. 60. Verranno immediatamente restituiti a coloro che non saranno aggiudicatari i depositi da essi fatti per garanzia delle offerte.

Quando due o più persone avessero presentate o fatte offerte di un prezzo eguale, e non si siano avute offerte migliori, sarà preferita quella presentata prima.

Quando fossero contemporanee, i due offerenti saranno invitati ad una gara tra essi.

Quando non consentissero di venire alla gara, sarà estratta a sorte una delle offerte, e questa verrà preferita.

Art. 61. Il processo verbale d'incanto e di aggiudicazione conterrà:

a) L'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui segue l'incanto;

b) Il nome, cognome e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti, ed il nome e cognome del banditore incaricato di pubblicare le offerte;

c) Il valore sul quale l'incanto è aperto;

d) Il nome, cognome, il nome del padre e domicilio di ciascun offerente;

e) Le offerte fatte una dopo l'altra nell'ordine di tempo in cui avvengono ed il prezzo offerto;

f) L'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per persona da dichiarare;

g) Il nome, cognome e domicilio dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, ed il nome del loro rispettivo padre;

h) L'aggiudicazione definitiva del fondo fatta al miglior offerente, coll'indicazione del prezzo ultimo, e della translazione del dominio del fondo ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge, e dai capitoli generali e speciali.

Art. 62. Il processo verbale sarà sottoscritto da tutti i funzionari che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione sia stata fatta per persona da dichiararsi. Sarà altresì sottoscritto da due testimoni idonei e noti all'Autorità che presiede agli incanti.

Art. 63. Quando non si siano avute offerte, o queste siano inferiori al valore estimativo del fondo, sarà compilato processo verbale negativo d'incanto.

Art. 64. Nel caso preveduto all'articolo precedente si tenterà l'esperimento di un secondo incanto coll'intervallo di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto.

Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo incanto nel modo medesimo che è stabilito per l'esperimento del primo.

Art. 65. Nel termine di 24 ore dall'aggiudicazione avvenuta in seguito, sia del primo, sia del secondo incanto, sarà consegnato all'aggiudicatario un certificato dell'Autorità che ha preseduto agli incanti, da valere come prova dell'aggiudicazione.

Nel tempo stesso l'aggiudicatario pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intiero ammontare de[illegible] relativi accessorii.

Dall'altra parte gli sarà restituito il deposito fatto [illegible] garanzia dell'offerta, oppure sarà imputato nel pagamento di sopra detto.

Art. 66. Il pagamento sarà fatto nella Cassa erariale indicata nell'avviso d'asta o nei capitoli speciali.

Verrà esibita al funzionario che ha preseduto agli incanti la ricevuta contabile del versamento.

Art. 67. Sarà con Decreto Ministeriale stabilita secondo le varie Provincie la proporzione dell'aggio da corrispondersi, laddove spetti, ai Ricevitori Demaniali o ad altri Contabili per la ricezione ed i versamenti del prezzo dei beni demaniali alienati.

Art. 68. L'aggiudicatario potrà, in luogo di pagamento, consegnare al funzionario che ha preseduto agli incanti, cartelle al portatore, o certificati nominativi di rendita consolidata 5 e 3 p. 0[0, colla dichiarazione di cessione pura e semplice nei modi di legge.

I titoli di rendita consolidata saranno ricevuti [illegible] prezzo legale di borsa nel giorno dell'aggiudicazione.

Art. 69. Il fondo s'intende passato nel dominio [illegible] nel possesso reale ed effettivo dell'acquirente dal giorno della seguita aggiudicazione, salvo la condizione risolutiva che non segua l'approvazione superiore del contratto o che non sia pagata qualcuna delle rate del prezzo.

Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti e in tutti i diritti ed azioni comp

tenti al Demanio, non che nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi.

Art. 70. Quando l'aggiudicazione segua nel corso dell'anno amministrativo, i frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno dell'aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore.

Si farà luogo ai compensi reciproci, secondo le leggi e le consuetudini locali, pei frutti naturali maturati prima dell'aggiudicazione.

Sarà correspettivamente, in proporzione del godimento dei frutti, regolato il carico delle imposte e degli altri pesi.

CAPITOLO IX. — *Delle consegne e della stipulazione dei contratti.*

Art. 71. La consegna del fondo sarà fatta intieramente a spese del compratore entro il termine di dieci giorni dopo soddisfatto per intero il prezzo degli accessorii e la prima rata del prezzo dello stabile.

I Direttori Demaniali delegheranno un loro rappresentante per effettuarla.

Art. 72. La consegna del fondo s'intende fatta secondo le indicazioni e le descrizioni contenute negli atti di stima e negli altri documenti, di cui ciascun offerente può prendere notizia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta.

Il pagamento del valore degli accessorii sarà fatto entro tre giorni dalla consegna.

Art. 73. L'aggiudicatario non potrà presentare reclami contro l'Amministrazione per la consegna ricevuta, dove non ne faccia menzione specificata e riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami a cui si riferiscono le riserve dovranno presentarsi entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione al Direttore Demaniale della Provincia, il quale darà la sua decisione motivata nel termine successivo di altri dieci giorni.

Art. 74. Sulla base del capitolato generale e speciale, del processo verbale di aggiudicazione e degli atti corrispondenti si procederà, quando occorra per le leggi del luogo, alla stipulazione del contratto di compra-vendita nel termine di quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione anzidetta.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico per mano di notaio o di altro funzionario autorizzato a ricevere atti pubblici, semprechè, secondo le leggi del luogo, sia ciò necessario alla trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili, od alla efficacia e conservazione del privilegio o dell'ipoteca competente all'Amministrazione per garanzia del pagamento delle rimanenti rate del prezzo.

In tutti i casi l'aggiudicatario potrà richiedere che si stipuli il contratto mediante atto pubblico notarile.

Art. 75. Nei contratti saranno stipulate le clausole e le cautele legali necessarie ad assicurare il pagamento dei resti di prezzo da farsi all'Amministrazione in rate eguali anticipatamente in ogni anno a cominciare dal giorno del pagamento della prima rata, coi relativi interessi scalari al 5 p. 0|0.

Art. 76. I processi verbali di aggiudicazione, o i contratti cogli atti e documenti relativi saranno trasmessi per mezzo dei Direttori o Amministratori Demaniali al Ministro delle Finanze od ai funzionari delegati dal Ministro per l'approvazione di essi.

Il Ministro potrà delegare a tal fine gli stessi Direttori Demaniali.

Se il valore del contratto eccede la somma di L. 25,000, sarà sempre trasmesso al Ministro, all'approvazione del quale dovrà precedere l'avviso del Consiglio di Stato.

Art. 77. Saranno registrati alla Corte dei conti o negli Uffizi de' suoi Delegati i decreti del Ministro o dei suoi Delegati per l'approvazione dei contratti.

Art. 78. Sarà pagato il diritto fisso di una lira:

a) Pel processo verbale di aggiudicazione;

b) Per la voltura del fondo nell'Ufficio del Catasto;

c) Per l'inscrizione delle ipoteche e dei privilegi a favore del Demanio;

d) Per le inscrizioni e trascrizioni ipotecarie che potessero occorrere nell'interesse dell'acquirente.

Art. 79. Le spese d'incanto e di stipulazione del contratto di compra-vendita e della copia autentica di esso, da servire per uso dell'Amministrazione, sono a carico del compratore. Esse verranno liquidate dal Direttore Demaniale e saranno pagate colla prima rata.

Art. 80. I titoli di proprietà e di affitto, ove esistano, saranno consegnati al compratore nell'atto del pagamento dell'ultima rata del prezzo.

Durante le more pel pagamento integrale del prezzo, il compratore potrà richiedere copie legali dei documenti anzidetti a sue spese.

Non saranno consegnati quei titoli o documenti che risguardassero ancora fondi o diritti spettanti all'Amministrazione, salva al compratore la facoltà di farne estrarre copie legali a sue spese.

Ove i documenti risguardassero fondi acquistati da più compratori, saranno consegnati a quello che avrà comprato per un prezzo maggiore. Gli altri acquirenti avranno verso il depositario dei documenti i diritti che loro competono per legge.

Art. 81. I Direttori Demaniali provvederanno affinchè segua nei registri censuari il passaggio dei fondi al nome degli acquirenti.

CAPITOLO X. — *Degl'incanti a rischio e spese dell'aggiudicatario.*

Art. 82. Qualora si dovesse far luogo a nuovi incanti a rischio e spese dell'aggiudicatario a norma dello art. 13 della Legge 21 agosto 1862 pel ritardo di tre mesi al pagamento di una rata qualunque del prezzo, o pel ritardo al pagamento della prima rata e del prezzo intero degli accessorii, di cui è parola nell'art. 26 del presente Regolamento, la Direzione o l'Amministrazione Demaniale farà pubblicare avviso nel Capoluogo della Provincia e nel Comune dove dovrà seguire l'incanto.

L'avviso sarà pubblicato 15 giorni prima di quello stabilito per la licitazione, e conterrà le indicazioni espresse nell'art. 44 del presente Regolamento colla dichiarazione che non si procederà a secondo incanto, e che l'aggiudicazione potrà seguire anche a prezzo inferiore a quello stabilito dall'Amministrazione, o risultato dal precedente incanto.

In tutto il rimanente si osserveranno le regole stabilite nel capitolo precedente.

Art. 83. L'aggiudicatario inadempiente sarà obbligato con tutti i modi di legge al pagamento delle spese dell'incanto, eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle copie dei documenti, che saranno a carico del nuovo aggiudicatario. Sarà ancora obbligato al pagamento della differenza che si fosse verificata in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto nell'incanto, e di qualunque altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.

Art. 84. Il debito dell'aggiudicatario inadempiente per spese, per differenza di prezzo o per altri danni, si farà constare mediante certificato dell'Amministrazione.

Art. 85. L'aggiudicatario inadempiente perderà la prima rata del prezzo che avesse pagata.

Sarà contrapposta al suo debito la somma delle altre rate che avesse soddisfatte, l'aumento di prezzo che si fosse ottenuto coi nuovi incanti, e l'ammontare delle somme che avesse pagate pel valore degli accessorii del fondo.

CAPITOLO XI. — *Delle trattative private.*

Art. 86. Quando nè il primo, nè il secondo incanto abbia sortito il suo effetto, i fondi saranno venduti a trattative private anche secondo una nuova formazione dei lotti.

Art. 87. Le offerte di compera dei beni immobili mediante trattative private potranno essere presentate al Ministero delle Finanze, o alle Direzioni Demaniali nella cui giurisdizione sia il territorio ove sono posti i fondi.

Art. 88. I Direttori Demaniali sono autorizzati ad alienare a trattative private lotti staccati e indipendenti, il cui valore estimativo, compresi gli accessorii, non superi L. 10,000.

Art. 89. Le vendite trattate privativamente dai Direttori Demaniali dovranno essere fatte sotto l'osservanza delle condizioni stabilite per legge. Nè potranno essere variate le condizioni del capitolato generale.

Le condizioni dei capitolati speciali potranno secondo i varii casi essere mutate a giudizio dei Direttori Demaniali.

Art. 90. I contratti saranno stipulati a spese del compratore presso il Ministero delle Finanze, o presso le Direzioni Demaniali.

Occorrerà la forma di atto pubblico sempre che secondo le leggi del luogo sia ciò necessario per la trasmissione del diritto di proprietà dei beni immobili o per l'iscrizione del privilegio o dell'ipoteca a favore del Demanio sul fondo alienato.

È in facoltà del compratore di richiedere in ogni altro caso la stipulazione per atto notarile.

Sarà anche a spese del compratore data alla pubblica Amministrazione copia autentica dell'atto notarile.

Il compratore pagherà in ogni caso, oltre alle spese della stipulazione, i diritti stabiliti alle lettere *b*, *c*, *d* dell'art. 78.

Art. 91. I contratti stipulati saranno resi eseguibili con Decreto del Ministro delle Finanze o de' suoi Delegati nel modo stesso e colle distinzioni stabilite pei contratti stipulati dopo pubblici incanti.

CAPITOLO XII. — *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 92. I beni demaniali di cui, essendo stata autorizzata la vendita prima della pubblicazione della legge 21 agosto 1862, n. 793, si trovi accertato il valore, saranno posti in vendita sulla norma del prezzo già estimato, e senza che si debbano ripetere gli atti e le formalità già compiute prima della pubblicazione del Regolamento stesso.

Art. 93. Sono abrogate le disposizioni regolamentarie vigenti nelle varie Provincie del Regno intorno al modo della vendita dei beni demaniali in quanto sieno contrarie alle disposizioni del presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 18 *Settembre* 1862

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Desiderando questo Ministero di continuare la pratica degli altri anni sussidiando presso le scuole estere alcuni di quei giovani che dopo essersi distinti negli studi universitari intendono perfezionarsi specialmente nelle scienze sperimentali e nella filologia, non potendosi ancora eseguire le norme stabilite nel nuovo Regolamento Universitario, s'invitano i giovani del Regno che aspirano a questi sussidi di trasmettere agli uffizi centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, entro il mese corrente, i titoli che possono dimostrarli meritevoli di quel benefizio, colla guida de' quali il Ministero farà la scelta relativa.

Torino, addì 15 settembre 1862.

Il Direttore Capo della 1.a Divisione
G. REZASCO.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
a tutto il giorno 6 *settembre* 1862.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi . .	L. 21,477,818 19
Id. id. nelle succurs.	» 10,767,890 63
Esercizio delle Zecche dello Stato	» 8,383,733 14
Portafoglio nelle sedi	» 40,610,281 31
Anticipazioni id.	» 21,700,528 27
Portafoglio nelle succurs. . . .	» 21,131,307 16
Anticipazioni id.	» 7,470,570 57
Effetti all'incasso in conto corrente	» 318,505 68
Immobili	» 2,831,651 07
Fondi pubblici	» 10,463,281 30
Azionisti, saldo azioni . . .	» 10,000,250 »
Spese diverse	» 1,217,853 65
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	» 611,111 12
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	» 836,993 79
Fondi pubblici c. interessi	» 92,853 »
Diversi	» 1,407,222 31
Totale	L. 167,856,878 18

Passivo.

Capitale		L. 40,000,000 »
Biglietti in circolazione		» 82,367,080 40
Fondo di riserva		» 4,920,062 72
Tesoro dello Stato conto corrente		
Disponibile	7,247,129 52	12,914,046 42
Non disponibile . .	5,666,916 90	
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi		» 9,890,231 69
Id. (Id.) nelle succurs.		» 631,327 53
Id. (Non disp.)		» 10,451,913 70
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)		» 4,497,611 14
Dividendi a pagarsi . . .		» 129,758 50
Risconto del semestre precedente o saldo profitti . . .		» 511,231 81
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi		» 477,747 50
Id. id. nelle succurs.		» 328,912 17
Comuni		12,079 34
Tesoro dello Stato conto prestito .		» 721,623 26
Totale		L. 167,856,878 18

PAESI BASSI

Un dispaccio elettrico dall'Aja 15 settembre all'*Indépendance belge* reca quanto segue:

Oggi stesso si è aperta solennemente la sessione legislativa.

Il discorso pronunziato in quella circostanza dal Re comprova che il regno dei Paesi Bassi continua a mantenere amichevoli relazioni colle potenze estere e rende omaggio all'esercito e alla marina coloniali.

Il governo si occupa di varie riforme da introdursi nelle istituzioni coloniali e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione all'isola di Giava, del pari che della legge sul controllo finanziario delle colonie.

Furon prese misure per assicurare l'esecuzione della legge sull'emancipazione degli schiavi alle Indie occidentali.

La condizione finanziaria è eccellente e permetterà di fare le spese necessarie alla costruzione delle ferrovie dello Stato, all'emancipazione degli schiavi e alla ammortizzazione del debito nazionale.

Il discorso del trono ha finalmente annunziato che il progetto di legge sulla revisione del sistema d'imposte è finito e che sarà presentato fra breve agli Stati Generali.

AUSTRIA

VIENNA, 10 *settembre*. Sappiamo da buona fonte, a proposito della tornata tenutasi il 4 corrente al ministero degli affari esteri della Commissione che si occupa della vertenza dell'unione doganale, tornata alla quale fu chiamato il barone de Hock, di Salisburgo, che i membri della Commissione si sono unanimemente pronunziati contro una divisione dell'Alemagna in *Zollverein* del Nord e *Zollverein* del Sud.

Le mozioni presentate dalla Baviera e dal Wurtemberg riguardo ad una revisione delle tariffe dello Zollverein attuale han fornito l'oggetto particolare dei dibattimenti della detta tornata.

Il nostro governo, a quanto se ne assicura, ha dichiarato essere su quasi tutti i punti dell'opinione stessa dei due Stati summenzionati.

Siffatta concessione arriva evidentemente troppo tardi, e non cangierà nulla alle risoluzioni della Prussia nella questione del trattato franco-prussiano. Rimane altresì a sapersi, continuando la Prussia a prenderla sul serio, se i sigg. di Stuttgard e di Monaco non si risolveranno a fare tutt'altre concessioni (*J. de Francfort*).

*Dell'*11. — Ecco alcuni dati che ci vengono forniti sulla politica dell'Austria nella quistione dello Schleswig-Holstein. Il gabinetto di Vienna non mette in campo obbiezione di sorta contro la Danimarca, per quanto essa è monarchia autonoma, ma esige che la posizione dell'Holstein e del Lauenburgo rimpetto alla Confederazione germanica non sia modificata a pregiudizio dei Ducati. Quanto allo Schleswig, la Dieta non saprebbe estendere la sua competenza a quel Ducato: nullameno l'Austria insiste su ciò, che le promesse fatte allo Schleswig dalla Danimarca in compenso dell'intervento dell'Austria nel 1850, siano esattamente mantenute. Ora, la promessa principale nel 1850 per parte della Danimarca relativa allo Schleswig è questa: lo Schleswig non sarà incorporato, e per conseguenza non dovrà neppur essere *maggiorizzato*.

Tale è il modo di vedere dell'Austria in codesta vertenza, e il generale Bulow di fresco accreditato fra noi quale inviato della Danimarca ha già avuto occasione di udir ciò confermato dal sig. de Rechberg. (*Idem*)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 19 SETTEMBRE 1862.

Ieri sera alle 6 vi fu banchetto a Corte, al quale fu invitato S. Ecc. l'inviato straordinario conte di Stackelberg con tutto il personale che lo ha accompagnato nella sua missione. Sedevano alla mensa del Re, oltre la casa civile e militare di S. M., i ministri segretari di Stato, i presidenti del Parlamento e del Consiglio di Stato, il prefetto della provincia, il generale comandante del primo dipartimento militare, il sindaco di Torino e, con altre autorità di ogni ordine, varii cospicui personaggi.

Siamo informati che in un giorno della settimana prossima, probabilmente giovedì o venerdì, avrà luogo un concerto a Corte in occasione del matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Pia.

Il Consiglio provinciale di Chieti (Abruzzo Citeriore) ha costituito ieri in seconda convocazione l'ufficio di presidenza come segue:

Melchiorre Nicola, dep. al Parlam., presidente;
De Thomasis Tito, vice-presidente;
Niccolini Biase, segretario;
Rocchetti Saverio, vice-segretario.

Dobbiamo con rammarico annunziare la morte di un distinto uomo, il conte Ferdinando Prat, luogotenente generale d'Artiglieria, senatore del Regno.

Domani 20 alle 8 ant. la salma del defunto sarà portata coi dovuti onori dalla via della Provvidenza, casa Perrone, alla chiesa parrocchiale di San Carlo.

Abbiamo da Pesaro che il capobanda Terenzio Grossi, il quale infestava da tre anni quella provincia, venne ucciso la notte del 15 corrente nel territorio d'Isola di Fano.

I due ultimi suoi compagni sono inseguiti dalla forza, e il cadavere suo è in custodia ai R. Carabinieri di Fossombrone.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 18 *settembre*.

È falsa la notizia data da alcuni giornali dell'Alta Italia che da Napoli fossero stati inviati a Genova o Firenze i camorristi arrestati in questi giorni. Essi sono ancora tutti in Napoli; solamente tredici condannati a reclusione penitenziaria furono spediti in altra casa di pena dell'Alta Italia per punirli di atti d'insubordinazione.

Palermo, 18 *settembre*.

La tranquillità pubblica non fu più turbata da venti giorni. Continuano gli arresti di camorristi, di vagabondi e di sospetti di delitti.

Parigi, 18 *settembre*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0|0 — 69 —
Id. id. 4 1|2 0|0 — 96 50.
Consolidati Inglesi 3 0|0 — 93 5|8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0|0 — 71 —
Prestito italiano 1861 5 0|0 — 70 90.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 965.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 367.
Id. id. Lombardo-Venete — 606.
Id. id. Romane — 332.
Id. id. Austriache — 478.

Berna, 18 *settembre*.

Una circolare del ministro Durando, in data del 10 settembre, fa il racconto dell'intrapresa di Garibaldi, quindi soggiunge che i fatti avvenuti non avranno altro risultato che quello di lasciare un ricordo doloroso, ma che l'unione fra gli Italiani non venne punto turbata. Accenna alla maturità politica delle popolazioni italiane, al loro attaccamento alla monarchia costituzionale e alla disciplina dell'esercito.

Dichiara che tuttavia la parola d'ordine dei Volontari era l'esatta espressione di un bisogno imperioso della Nazione che reclama la sua capitale e che, se essa ha resistito a Garibaldi lo fece soltanto nella convinzione che il Governo sarebbe giunto ad ottenere questo scopo. Le potenze cattoliche, e sopra tutte la Francia, riconosceranno i pericoli di voler mantenere un antagonismo tra il Papato e l'Italia. L'attuale situazione non è più sostenibile; essa finirà col recar seco tali estreme conseguenze da compromettere gl'interessi religiosi del cattolicismo e la tranquillità dell'Europa.

Parigi, 18 *settembre*.

Assicurasi che il Principe Napoleone partirà domani per Torino.

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Esami per ottenere l'autorizzazione all'insegnamento delle lingue straniere.

Seguendo il disposto del R. Decreto 10 febbraio 1853, n. 533, gli esami in iscritto per coloro che si propongono di conseguire l'autorizzazione predetta sono fissati nei giorni 7 ed 8 ottobre prossimo alle ore 9 antimeridiane in una sala di quest'ufficio posta in via di Po, n. 18, piano primo.

Gli aspiranti dovranno farne domanda su carta da bollo da cent. 50 al R. Provveditore entro il corrente mese, corredata:

1. Dell'attestato di moralità del Sindaco del luogo o dei luoghi in cui il postulante tenne il suo domicilio nell'ultimo triennio;

2. Della fede di nascita, da cui risulti aver compiuto il diciottesimo anno di età;

3. Della quitanza di pagamento di lire 9 fatta alla Segreteria di quest'ufficio.

Torino addì 13 settembre 1862.

Pel Regio Provveditore
Il Segretario VIGNA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Avviso al Pubblico.

Alle ore 8 antimeridiane del 22 settembre p. v. sotto una tettoja delle merci nella Stazione di Porta Nuova in questa Capitale, si procederà col mezzo dei pubblici incanti alla vendita di varii oggetti appartenenti a Militari dell'Esercito Francese, che guerreggiò in Italia nell'anno 1859, e non stati finora reclamati.

Il prodotto ricavatone verrà versato nella Cassa del Comitato delle sottoscrizioni a favore dei feriti dell'Esercito medesimo. Tali oggetti consistono specialmente in effetti di *vestiario, carta da cigarelli, caffè, zuccaro, sapone, pippe, zolfanelli di varie qualità, sacchi da viaggio, bauli, casse, ecc., ecc.*

Torino, addì 30 agosto 1862.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

19 settembre 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0|0. C. della m. in c. 71 25 25 30 25 25 20 — corso legale 71 25 — in liq. 71 35 40 p. 31 8bre.

Id. piccole rendite. C. della matt. in c. 71 55 40 50 50 60. Corso legale 71 47.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 18 settembre 1862.

Consolidati 5 0|0, aperta a 70 90, chiusa a 70 90.
Id. 3 per 0|0, aperta a 47 90, chiusa a 47 90.

G. FAVALE gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (ore 7 1|2). Opera *Gemma di Vergy* — ballo *La silfide a Pekino.*
VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1|2) Opera in dialetto napolitano: *Il muratore di Napoli* — ballo *La Rosa.*
NAZIONALE. (ore 7 1|2). Opera *L'Ebreo* — ballo *Lucifero.*

COMMISSARIATO GEN.LE
DEL DIPARTIMENTO MARITTIMO SETTENTRIONALE

Essendo andato deserto l'esperimento d'asta tenuto il giorno due settembre 1862, per l'appalto della costruzione di un pontone, calcolata rilevare alla complessiva somma di Ln. 119,966 40,

Si notifica che nel giorno 22 settembre suddetto, a ore 12 meridiane, nella sala del Consiglio d'Ammiragliato, situata in Piazza Fossatello, si procederà ad un nuovo incanto per tale impresa.

Non saranno ammessi a licitare se non che coloro i quali hanno le patenti da costruttore navale di 1.a o di 2.a classe.

Il calcolo e le condizioni d'appalto, modificate nella parte relativa al tempo per la consegna, sono visibili presso il Commissariato Generale, dalle ore 9 di mattina sino alle 4 pom.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I termini sono stati abbreviati per disposizione ministeriale.

Il deliberamento avrà luogo, qualunque sia il numero degli accorrenti, e seguirà a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi prestabiliti un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno eguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario del Ministero della Marina o da chi per esso, in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno conosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o un *Vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o viglietti della Banca Nazionale, o cedole del Debito pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo del suo ammontare, più lire 1000 per spese di contratto.

Genova, 16 settembre 1862.

Il Commissario di Prima Classe
Capo dell'Ufficio dei Contratti
C. QUARANTA.

PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Avviso d'asta
pel giorno 27 *settembre* 1862

Essendo andato deserto l'incanto fissato per il giorno 23, ultimo scorso mese di agosto, per l'appalto, in un sol lotto, della somministranza ordinaria e straordinaria degli alimenti ed indumenti e di tutto quanto riflette il servizio delle carceri centrali, circondariali, di camere di custodia, e mandamentali, collocate in questa Provincia, per la durata di anni 5 a datare dal 1 gennaio 1863,

Il pubblico è avvvertito che sabato, giorno 27 del corrente mese di settembre, al mezzodì si procederà in quest'ufficio di Prefettura, col metodo della candela vergine, a pubblici nuovi incanti e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte, per l'appalto suddetto.

La base dell'appalto è di centesimi 65 per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto sano o ammalato, e le offerte non potranno essere inferiori di 5 millesimi di lira per ciascuna giornata.

La cauzione che dovrà prestare il deliberatario è stabilita in L. 10,000, mediante deposito in danaro od obbligazioni dello Stato.

Ciascuno dei collicitanti dovrà depositare prima dell'asta la somma di L. 3000.

I capitoli d'appalto ed i campioni delle stoffe da usare nelle somministrazioni prescritte, sono visibili a chiunque nella segreteria di quest'ufficio di Prefettura

Le spese dipendenti dal suddetto appalto sono a carico del deliberatario.

Cagliari, addì 12 settembre 1862.

Il Segretario capo
F. FRAU

CONGREGAZIONE DI CARITA'
DI CAVALLERMAGGIORE

Trovandosi vacante la piazza da levatrice per servizio dei poveri, alla quale va unito lo stipendio di lire 200, si invitano le aspiranti a produrre le loro domande corredate degli opportuni documenti a tutto il corrente settembre, dirigendole franche di posta alla segreteria dell'opera.

Si osserva ad ogni buon fine, che attualmente nel comune, di circa 5500 abitanti, non v'è altra levatrice.

Cavallermaggiore, 10 settembre 1862.

D'ordine dell'Amministrazione
Not. ROBERJ seg.

COMUNITA' DI GARZIGLIANA
Circondario di Pinerolo

È vacante l'impiego di segretario catastraro; gli aspiranti dovranno presentare al Sindaco sottoscritto le loro domande fra tutto il corrente mese, corredate di documenti che giustifichino la loro idoneità

Garzigliana, li 11 settembre 1862.

Il Sindaco G. POPETTI.

DA AFFITTARE
Pel 1 *di Gennaio* 1863

SCUDERIA a 3 piazze con fienile e rimessa, in via di S. Teresa, n. 19.

Dirigersi dal notaio coll. Teppati, via Arsenale, n. 6.

GIUNTA MUNICIPALE
DI TORINO

Essendo disponibili due posti gratuiti nel Collegio degli Artigianelli di nomina di questo Municipio, si invitano gli aspiranti a presentare la domanda in questa civica Segreteria (Ufficio 3) prima del termine del corrente mese.

I documenti da presentarsi sono i seguenti:

Fede di battesimo da cui risulti che l'aspirante è nato in Torino ed ha l'età non minore di anni 12, nè maggiore di 14.

Certificato del sofferto vaiuolo o naturale o prodotto col vaccino.

Stato di famiglia da cui risulti essere l'aspirante orfano di entrambi i genitori o da loro abbandonato e di essere privo affatto di beni di fortuna.

Certificato del medico del Collegio degli Artigianelli, in cui si dichiari che l'aspirante ha la robustezza di corpo atta alle professioni che si esercitano nel Collegio stesso.

Torino, addì 6 settembre 1862.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco RORA'
P. Il Segretario BRUSA *Supplente*

THE GRESHAM. — *Compagnia inglese di Assicurazioni sulla vita.* — Torino, via Lagrange, 7 — Assicurazioni in caso di morte: — *id.* miste, ossia assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato od a lui medesimo vivendo fino ad una determinata età; — *id.* dotali pelle fanciulle; — *id.* in caso di vita per gli adulti. Partecipazione all'80 0/0 degli utili della compagnia. Nell'ultimo riparto gli utili salirono all'ingente somma di L. 5,111,357 70.

Rendite vitalizie a 65 anni 12 32 0/0, 70 anni 14 92 0/0, 75 anni 18 19 0/0 ecc.

Prospetti ed informazioni *gratis* presso tutti i rapresentanti della Compagnia nelle diverse città d'Italia.

AMMINISTRAZIONE DELLA FERROVIA
VITTORIO EMANUELE
SEZIONE TICINO

Prodotti dal 3 *a tutto li* 9 *Settembre*

Linea Torino-Ticino

Viaggiatori	L. 54318 45		
Bagagli	» 2275 75		
Merci a G. V.	» 4989 06	76439	92
Merci a P. V.	» 12975 60		
Prodotti diversi	» 1886 06		
Quota p. l'eserc. di Biella	L.	4027	40
Minimo id. di Casale	»	5660	00
Quota id. di Susa	»	18246	54
Quota id. d'Ivrea	»	3808	30
Totale L.		108122	16
Dal 1 genn. al 2 7.bre 1862		3576377	29
Totale generale L.		3684499	45

PARALLELO

Prodotto prop. 1862	L. 76439 92	15005 86
Corrispond.te 1861	» 91445 78	in meno
Media giorn.ra 1862	» 10779 16	289 76
id. 1861	» 11068 92	in meno

Linea Santhià-Biella

Viaggiatori	L.	6193	80
Bagagli	»	141	60
Merci a G. V	»	279	45
Merci a P. V.	»	1570	05
Eventuali	»	10	92
Totale L.		8195	82
Dal 1 genn. al 2 7 bre 1862		197663	52
Totale generale L.		205859	84

Linea Vercelli-Valenza

Viaggiatori	L.	6727	55
Bagagli	»	192	95
Merci a G. V.	»	540	85
Merci a P. V.	»	3130	55
Eventuali	»	18	05
Totale L.		10609	95
Dal 1 genn. al 2 7.bre 1862		349660	94
Totale generale L.		360270	89

Linea Torino-Susa

Viaggiatori	L.	14178	70
Bagagli	»	696	40
Merci a G. V.	»	1397	25
Merci a P. V.	»	5199	45
Eventuali	»	27	60
Totale L.		21499	40
Dal 1 genn. al 2 7.bre 1862		597017	68
Totale generale L.		618517	08

Linea Chivasso-Ivrea

Viaggiatori	L.	6013	20
Bagagli	»	143	30
Merci a G. V.		150	45
Merci a P. V.	»	1290	20
Eventuali	»	19	45
Totale L		7616	60
Dal 1 genn. al 2 7.bre 1862		185639	43
Totale generale L.		193256	03

DA VENDERE IN RIVOLI

Grandiosa ed elegante CASA di campagna di recente e comoda costruzione, con scuderia, rimessa, due giardini all'inglese, due pozzi d'acqua viva, e due cisterne.

Dirigersi al notaio Gaspare Cassinis, via Bottero, num. 19, in Torino.

L'EMPORIO COMMISSIONARIO
FRANCO-ITALIANO DI GENOVA

riceverà per la vendita in Italia ed all'estero i prodotti speciali delle diverse località e le merci d'ogni specie nazionali e d'importazione, cioè tutto ciò che gli verrà spedito a commissione (1 per 100 sull'introito).

Dirigersi al sig. *Giulio Simon* dell'*Italia Grande*, nel porto franco, magazzino n. 4, quartiere S. Giuseppe, o in Città, salita Sant'Anna, n. 25, primo piano, in Genova.

NB. La direzione dell'Emporio commissionario farà anche delle anticipazioni in denaro sugli oggetti ricevuti al deposito, mediante legali *cautele*, purchè verificata la merce e riconosciuta di buona vendita.

STRADEFERRATE
della Lombardia e dell'Italia Centrale(1)

Introito settimanale dal giorno 3 *a tutto li* 9 *Settembre* 1862

Rete della Lombardia, chilometri num. 348		
Passeggieri num. 49,648	L. 117,268 41	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 6,835 14	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 5,236 53	
Trasporti celeri	» 12,573 38	
Merci, tonnellate 5,783	» 44,659 78	
Totale		L. 186,573 26
Rete dell'Italia Centrale, chilometri 234		
Passeggieri num. 18,304	L. 54,397 91	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 6,267 16	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 2,374 25	
Trasporti celeri	» 6,938 85	
Merci, tonnellate 1,912	» 24,819 15	
		L. 94,797 32
Totale delle due reti		L. 281,370 58
Settimana corrispondente del 1861		
Rete della Lombardia chilom. 251	L. 122,614 14	
» dell'Italia Centrale » 147	» 67,408 09	
Totale delle due reti		L. 190,022 23
Aumento		L. 91,348 35
Introiti dal 1 gennaio 1862 — Rete della Lombardia	5,447,468 37	L. 8,433,486 95
Introiti dal 1 gennaio 1862 — Rete dell'Italia Centrale	2,986,018 58	
Introito corrispondente del 1861 — Rete Lombarda	4,108,829 21	» 6,547,166 82
Introito corrispondente del 1861 — Rete dell'Italia Centrale	2,438,337 61	
Aumento		L. 1,886,320 13

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

AVVISO

L'Amministrazione dell'ospitale ed unit LL. PP. di Pavia, nel giorno 1 ottobre prossimo venturo, terrà nel proprio ufficio esperimento d'asta per l'affitto novennale dall'11 9.mbre 1863 in avanti della possessione detta la Cascina Grossa, alle Alluvioni di Cambiò situata in territorio di Alluvioni di Cambiò e poca parte Isola Sant'Antonio, di piemontesi censuarie giornate 278, 12, coll'estimo di scudi 8223, 4, 5, ed ora di circa mil. pert. 1511, 3, pari ad ett. 98, 90, 57, del peritale annuo canone di ital. L. 7707 03, oltre ai patti onerosi assegnati nel capitolato e che a calcolo importano altre annue L. 178 95.

L'asta si terrà sotto le norme del regolamento annesso al regio decreto 7 novembre 1860 e col metodo dei partiti segreti, da presentarsi a questo ufficio prima dell'ora pomeridiana del 1 prossimo ottobre.

A cauzione delle offerte gli aspiranti dovranno avere versata alla cassa del pio luogo prima di quel termine la somma di italiane L. 2500.

Per la scadenza dei fatali all'aumento del ventesimo sulla migliore offerta è fissata l'ora pomeridiana del successivo giorno 11.

I capitoli d'asta e d'affitto sono sin d'ora ostensibili presso l'ufficio di segreteria di questa Amministrazione.

Pavia, dall'Amministrazione dell'ospitale ed uniti LL. PP. il 10 settembre 1862.

Per l'amministratore in permesso
Beccaria segr.

N. BIANCO E COMP.
BANCHIERI,
via S. Tommaso, num. 16,

Vendono *Vaglia* delle Obbligazioni Prestito Città di Milano, per concorrere nell'estrazione che avrà luogo al 1.o ottobre, a L. 3 caduna.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

PICCOLA CAVALLA

Sarda, bellina, da vendere. — Indirizzarsi al sig. Garnier, via Nuova, n. 20, piano 3, casa Gonella, al fondo del cortile, scala a destra.

DA AFFITTARE

APPARTAMENTO di 10 camere con cacina sotto terra. — Via S. Secondo, num. 2.

VENDITA DEL MONTEOLIVETO
Podere in vicinanza di Pinerolo

Situato in una delle migliori posizioni del circondario, composto di vasto fabbricato civile, già destinato ad uso di campagna di un ordine religioso, in parte rimodernato, con ett. 3 05 26 di beni attigui, che lo circondano, in buono stato, popolati di gran quantità di piante da frutta delle migliori specie.

Se ne farà l'incanto dal sott. il venti prossimo settembre, ore 8 mattina, sul prezzo di L. 20000, alle condizioni spiegate nel tiletto.

Torino, il 21 agosto 1862.

Not. Ristis, *via Bottero*, 19.

BORGO DI SANTHIÀ

Pel prossimo anno scolastico debbonsi provvedere di personale insegnante:

La classe del primo anno delle scuole tecniche libere; stipendio L. 1200.

Quella di prima grammatica latina; stipendio L. 1000.

La terza elementare femminile; stipendio L. 700. — Chi vi aspira presenti a questa segreteria municipale la sua domanda corredata dai voluti titoli entro il 25 corrente.

Santhià, il 10 settembre 1862.

Il Sindaco ZOCCHI

DA AFFITTARE *al presente*

ALLOGGI di 4 e 6 camere al primo piano. Varii magazzini palchettati, a diversi usi.
Via di Nizza, num. 43.

INCANTO

Il sottoscritto Segretario di Giudicatura, notifica che alle ore 10 del mattino del 16 ottobre prossimo in una delle sale della giudicatura posta nel palazzo dell'Asilo infantile, procederà alla vendita per mezzo di incanto di una pezza bosco di castagno di proprietà della parrocchia e confraternita di Rittana, della superficie di ettari 1 are 90, a corpo però e non a misura, sul prezzo d'estimo di lire 2100 colla mora d'anni due.

Borgo San Dalmazzo, li 23 agosto 1862.

Cordero Gio. Batt. segr. commesso.

N. 721/5253 EDITTO 62843

Antonio Trojer del fu Andrea, nativo di Pola e domiciliato a Trieste, entrò nell'anno 1860 al servizio militare nell'armata papalina.

Fatto prigioniero, dopo la caduta di Ancona, gli furono sequestrati 265 pezzi da 20 franchi in oro, 20 pezzi a 10 franchi in oro e 17 doppie romane.

Questo danaro trovasi depositato presso questo Tribunale.

Portata denunzia dall'I. R. Direzione di Polizia contro Antonio Trojer e Stefano Lattini per crimine di furto, ed assunti i rilievi preliminari, emerge da alcune deposizioni testimoniali, che il Trojer ed il Lattini si appropriarono la cassa del battaglione, custodita dal 1.o tenente Riboni, dividendosi poscia il danaro; mentre da altre deposizioni risulterebbe, che il Lattini involò al suo capitano (di nome ignoto), dopochè era avvenuta la sua morte sul campo di battaglia, il danaro detenuto dallo stesso, dividendolo poscia col Trojer.

Ambi questi individui erano addetti al battaglione dei bersaglieri, ed il fatto sarebbe avvenuto durante la presa d'Ancona.

Secondo ogni apparenza, il danaro sequestrato al Trojer, proviene da un'azione criminosa, e non volendo lo stesso indicare il proprietario, viene in base ai §§ 355, 358 p. p. pubblicato il presente editto, col quale viene diffidato chiunque che vantar crede un diritto sulla detta somma, ad insinuarlo presso questo Tribunale e di giustificarlo, e ciò entro un anno decorribile dalla terza inserzione del presente Editto, giacchè altrimenti si procederà a termini di legge.

Dall'I. R. Tribunale Provinciale.

Trieste, li 19 luglio 1862.

De Riccabona m. p.

TORINO — TIP. G. FAVALE e C.

TAVOLE SINOTTICHE
DEL REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO E LE EVOLUZIONI
della Fanteria di linea
PER
GIORGIO PAFURELLI

Scuola di Pelottone
» di Compagnia
» di Battaglione
Evoluzioni di linea

Quattro volumetti — L. 6.

Spedizione *franca* di porto contro *vaglia* postale.

ROSSO ADRIANO
Verniciatore e Pittore

Specialità per insegne e stemmi gentilizi per vetture.

Torino, via della Rocca, n. 16, piano terreno.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'.

La società esistente in virtù delle due scritture 10 ottobre 1857 e 28 febbraio 1860 tra li signori Gioanni Pietro Long e Giacomo Lancina, per l'esercizio in Torino, via San Tommaso, num. 10 del commercio all'ingrosso di mercerie e chincaglierie, si sciolse di buon accordo delle parti, e si consolidò il negozio in capo al solo Giacomo Lancina, il quale disinteressò intieramente il signor Long delle sue competenze verso di esso.

Torino, 17 settembre 1862.

AUMENTO DI SESTO.

Questo tribunale di circondario con sua sentenza delli 12 corrente settembre, sull'instanza di Giacomo Raimondo, a pregiudizio dell'interdetto Antonio Giambello, rappresentato dalla Vittoria Gribodo di lui moglie e tutrice, deliberò a favore di detto Giacomo Raimondo per il prezzo di L. 4030, il corpo di casa e giardino annesso, descritti in mappa col num. 285, 286 e 287, della sezione II, in territorio di Vinovo, della superficie di are 6, cent. 45, sull'offerta di L. 3100.

Il termine utile per farvi l'aumento del sesto o del mezzo sesto ove questo sia dal tribunale autorizzato, scade col giorno 27 del corrente mese.

Torino, 13 settembre 1862.

Chiarle s. s.

AUMENTO DI SESTO.

Gl'immobili infradescritti, subastati a danno di Bartolomeo e Giuseppe fratelli Fiora, il primo come minore rappresentato dal suo tutore Giovanni Gorra di Piossasco, ad instanza dell'Orsola Cortese fu Francesco vedova di Luigi Fornaca, domiciliata in Torino, e posti in vendita in sei lotti sul prezzo di L. 383 quanto al 1, di L. 292 quanto al 2, di L. 462 quanto al 3, di L. 262 pel 4, di L. 750 pel 5 e di L. 199 pel 6, con sentenza di questo tribunale delli 12 corrente settembre vennero deliberati al signor Baudino Eligio, tutti li sei lotti riuniti per il prezzo di L. 3000.

Lotto 1. Alteno, in territorio di Piossasco, nella regione Braida o Passeria, al num. di mappa 6589 parte, del quantitativo di are 33, 06.

Lotto 2. Campo, in territorio di Piossasco, nella regione Braida o Passeria, al num. di mappa 6512 e 6517 parte, del quantitativo di are 30, cent. 10.

Lotto 3. Prato, in territorio di Piossasco, irriguo nella regione Caseggiato della Piazza, al n. di mappa 153 parte, della misura di are 22, cent. 99.

Lotto 4. Bosco ceduo, in territorio di Piossasco, regione del Campetto o Montagnasso, al num. di mappa 3226, della superficie di are 26, 19.

Alteno, nella regione Camolette o Terre, pure sul territorio di Piossasco, distinto in mappa col n. 7251, della superficie di are 24, cent. 40.

Lotto 5. Campo e prato, in territorio di Piossasco, nella regione Carpanea Superiore, distinto in mappa col num. 5742, della superficie di are 68, cent. 59.

Lotto 6. Prato irriguo, in territorio di Piossasco, regione Carpanea Superiore, al numero di mappa 5698, della superficie di are 21, cent. 72.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto o mezzo sesto, scade col giorno 27 corrente mese.

Torino, 12 settembre 1862.

Chiarle s. s.

AUMENTO DI SESTO.

Nanti il tribunale del circondario di Vercelli sotto il giorno 12 settembre 1862, ad instanza di Donato e Moise David fratelli Ottolenghi di Salomon di Alessandria, si procedeva per via di subasta contro il conte Giovanni Maistre di Castelgrana e la di lui figlia contessa Giulia, all'incanto degli stabili di cui infra, sul prezzo offerto dal promoventi Ottolenghi di L. 80,000, e si deliberavano al cav. Francesco Tricerri fu Camillo, per L. 300,500.

Il termine per offrire l'aumento del sesto o mezzo sesto quando questo venga autorizzato, scade con tutto il 27 corrente settembre.

Stabili subastati siti nel circondario del tribunale di Vercelli, componenti il tenimento della Motta dei Conti, consistente in un castello, fabbricati, roggie, diritti d'acqua, molino, ed altri fondi descritti nel bando 4 luglio 1862, colle modificazioni, rettificazioni ed aggiunte, di cui nella nota del segretario di detto tribunale del 10 corrente settembre, che fa parte del deliberamento.

Vercelli, 13 settembre 1862.

N. Celasco segr.

Torino, Tipografia G. FAVALE e C.